SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

339ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . . *Pag* 17335

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 17335 e *passim*
BARDI, *relatore* 17336, 17348
BETTIOL . . . . . *Pag.* 17335
FILETTI 17350
FOLLIERI 17335
LEONE 17335, 17347
LISI 17335
NENCIONI 17335, 17342, 17347
OLIVA . . . . . 17335 e *passim*
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 17336, 17348
SCELBA 17348
TESAURO 17338
TRABUCCHI 17344, 17348
Votazioni a scrutinio segreto . . . 17336, 17338, 17350, 17351

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 17352

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 18*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede redigente il disegno di legge: Deputati RAFFAELLI ed altri; ABELLI ed altri; ROBERTI ed altri. — « Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito » (1279), già deferito alla Commissione stessa in sede referente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti illustrati nella seduta antimeridiana se, a seguito dei vari contatti ai quali i vari Gruppi hanno partecipato, intendano mantenere o meno gli emendamenti stessi.

Senatore Bettiol, insiste sull'ementamento 1. 2?

B E T T I O L . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Lisi, insiste sull'emendamento 1. 3?

L I S I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . E per quanto riguarda l'emendamento 1. 4, insiste?

L I S I . Lo ritiro, riservandomi di ripresentarlo in sede di esame di altro articolo.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 1. 5 è stato ritirato, come ha dichiarato stamattina il senatore Oliva.

Senatore Leone, lei insiste sull'emendamento 1. 7?

L E O N E . Insisto.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste sull'emendamento 1. 1?

N E N C I O N I . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Senatore Oliva, insiste sull'emendamento n. 1. 6?

O L I V A . Lo ritiriamo, riservandoci di ripresentarlo in sede di esame di un altro articolo.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Signor Presidente, chiedo alla sua cortesia di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che l'emendamento

mantenuto fermo, tendente a sostituire alla parola « pronuncia » l'altra « dichiara », non è un emendamento di sostanza, bensì puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 1. 3.

B A R D I , *relatore*. Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole anch'io.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 1. 3, presentato dal senatore Lisi e da altri senatori, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 1 la parola: « dichiara », con l'altra: « pronuncia ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito ora la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 1. 7, cui hanno aggiunto le loro firme i senatori Del Nero, Pasquale Valsecchi, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Athos Valsecchi, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi e Follieri.

B A R D I , *relatore*. Signor Presidente, mi consenta di fare un breve rilievo. Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento in quanto in effetti esso viene a dissipare alcune preoccupazioni che erano state avanzate da alcuni colleghi; in particolare la preoccupazione che la pronuncia di scioglimento di matrimonio potesse considerarsi come un fatto puramente automatico da parte del giudice. Ora, con l'emendamento che viene presentato, in effetti, pur mantenendosi ferme le cause che danno diritto alla proponibilità della domanda di scioglimento e che sono quelle che poi esamineremo all'articolo 3, si dà al giudice un più ampio margine di valutazione e in questo modo viene dissipata la preoccupazione che si voglia dare alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio un carattere di precaria automaticità. Mi dichiaro quindi favorevole all'accoglimento di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo anch'io il mio favore e il mio apprezzamento per l'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 7, presentato dal senatore Leone e da altri senatori, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole: « quando accerta l'inesistenza fra i coniugi della comunione spirituale e materiale di vita corrispondente alla funzione del matrimonio » con le altre: « quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3 » e conseguentemente a sopprimere il secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 nel testo emendato.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Burtolo, Piccolo, Verrastro, Varaldo, Coppola, Bisantis, Follieri, Lombardi, De Zan, Genco, Torelli, Berlanda, Sammartino, Zelioli Lanzini, Carraro, Bartolomei, Franca Falcucci, Treu, Pelizzo e Noè hanno richiesto che la votazione sull'articolo 1 nel testo emendato sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

Avverto che, risolvendo un caso sorto in Assemblea il 5 marzo 1958 e utilizzando gli strumenti che all'uopo la Giunta del Regolamento fin da allora aveva cercato di predisporre, si procederà alla predetta forma di votazione secondo il metodo tradizionale,

ma con questo accorgimento e cioè che, mentre coloro i quali voteranno a favore dell'articolo metteranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera, e coloro che voteranno contro faranno l'opposto, coloro che intenderanno astenersi dalla votazione troveranno fra le altre due, al centro, un terza urna dove porranno le due palline, sia quella bianca che quella nera.

La Giunta per il Regolamento, debitamente informata prima della seduta, ha approvato tale procedura.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Balbo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bardi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Bloise, Bo, Boano, Bonadies, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cerri, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppo, Coppola, Corrao, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Di Grazia, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Ferroni, Filetti, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Grimaldi, Gronchi, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

Jannuzzi,

La Penna, La Rosa, Latanza, Leone, Levi, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montale, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Perri, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Santero, Scardaccione, Scelba, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano, Turchi,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Verrastro, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

È in congedo il senatore Donati.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 1 nel testo emendato:

Senatori votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	179
Contrari	135

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice dichiara, quando si verifica una delle cause elencate nell'articolo 3, la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio ed ordina all'ufficiale di stato civile del luogo ove venne effettuata la trascrizione di procedere alla annotazione di cessazione degli effetti civili.

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . Signor Presidente, signor Ministro, egregi colleghi, l'articolo 2 del progetto Fortuna ci pone di fronte al problema di fondo dell'opportunità o meno di eliminare dalla legge sottoposta alla nostra approvazione la disciplina dei cosiddetti matrimoni concordati.

Io vi dirò in sintesi le ragioni che mi inducono a prospettarvi l'opportunità che la disposizione sia eliminata: ragioni ideologiche all'infuori della politica e del diritto, ragioni politiche, ragioni costituzionali.

Ragioni ideologiche: sono le stesse già prospettate da tanti autorevoli colleghi e che ci pongono in sede di discussione dei singoli articoli nella stessa posizione tenuta nella discussione generale. Posizione che non è nè superata, nè indice di regresso, come si è affermato senza fondamento da alcuni. Senza dubbio anche le idee, al pari della realtà materiale, sono sottoposte alla legge inesorabile del tramonto anche se il contrario può apparire ai fanatici ed agli ignoranti. Le idee, però, a differenza della realtà materiale, sopravvivono indefinitamente nel tempo e si allargano senza limiti nello spazio allorchè si adeguano alla realtà sociale destinata a trasformarsi con ritmo particolarmente intenso e veloce. In particolare, mentre siamo in pieno consapevoli che la disciplina giuridica del matrimonio e dei suoi effetti va vista alla luce delle esigenze attuali della famiglia profondamente trasformata nel suo modo di essere e di operare, consideriamo, d'altra parte, non tramontati e non tramontabili gli altissimi valori morali della vita umana e sociale che con grande comprensione ha messo in rilievo lo stesso relatore di maggioranza in quest'Aula quando, concludendo la sua nobile fatica, ha sentito il bisogno di affermare con grande decisione: « Noi siamo a favore della legge del divorzio, ma siamo contro il fatto del divorzio ». Quest'affermazione di grande elevatezza e nobiltà si concreta in un riconoscimento di inestimabile valore: il matrimonio e la società coniugale costituiscono realtà materiali e sociali non solo nel quadro radioso della concezione cattolica, ma anche alla stregua di una concezione laica e vanno considerate un'immensa forza ideale che va tutelata perchè il popolo italiano la conservi a fondamento della sua vita e del suo costante sviluppo ascensionale. Verità incontestabile sia per chi è orientato dalla immensa luce del cattolicesimo, sia per voi alfieri tenaci del laicismo e che impone a tut-

ti l'obbligo di prospettarsi, con serenità e senza timore di apparire reazionari o superati, l'opportunità di eliminare dalla proposta di legge la disciplina dei matrimoni concordatari.

All'eliminazione inducono non solo ragioni ideologiche, indubbiamente particolari nonostante che siano condivise dalla maggioranza del popolo italiano, ma anche ragioni politiche che trascendono gli interessi di parte ed appaiono evidenti a tutti sempre che, disancorandosi da una posizione preconcetta, si rendano conto che la disposizione dell'articolo 2, quali che ne siano i presupposti, le finalità ed il contenuto, prima ancora di essere in contrasto formale con la norma dell'articolo 7 della Carta costituzionale, è in contrasto sostanziale con le esigenze politiche di cui l'Assemblea costituente si rese interprete quando approvò l'articolo 7 non a caso, per uno dei tanti accordi artificiosi posti in essere talora nella tormentata via parlamentare, ma per consapevole e meditata determinazione adottata con il consenso unanime di tutte le forze politiche dopo uno dei più lunghi ed approfonditi dibattiti ed in seguito ai più accesi contrasti. Gli esponenti, invero, delle varie forze politiche, nonostante la diversità dei presupposti dai quali partivano e delle conclusioni alle quali pervenivano, furono d'accordo nel riconoscere che in Italia per tre quarti di secolo si era protratta una situazione politica caratterizzata dalla divisione di due blocchi politici: il laicismo in parte su posizioni anti-cattoliche ed il cattolicesimo su posizioni diametralmente opposte. Si fu, altresì, d'accordo nel rendersi conto che la situazione aveva reso difficile la vita di tutti i governi portando a compromessi ed a risultati insoddisfacenti per la generalità e per i singoli, quale che fosse la loro opinione. Di conseguenza apparve evidente la opportunità — che nel campo politico è necessità — che dopo il lungo travaglio di tanti anni intervenisse un accordo su larga base capace di non far risorgere la profonda divisione tra cattolici e laici. Si pervenne, così, con unità di intenti al principio pattizio consacrato nell'articolo 7 che germinò spontaneo nel clima politico in cui si ebbe l'intuizione lungimirante che la vita costituzionale di un Paese democratico si fonda sugli accordi delle diverse forze politiche, economiche e culturali. Intuizione che portò al sorgere dei partiti artefici degli accordi destinati ad orientare la politica nazionale, dei sindacati artefici degli accordi economici destinati a dirigere l'economia e la finanza nazionale, dei soggetti internazionali artefici dei patti destinati non solo a promuovere e favorire l'organizzazione e lo svolgimento della vita e dell'attività internazionale, ma anche a condizionare la vita interna degli Stati in conseguenza dei loro rapporti con gli altri Stati. Di qui non solo il principio fondamentale generale che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto, ma anche il principio fondamentale particolare dell'articolo 7 in virtù del quale lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, ciascuno sovrano e indipendente nel proprio ordine, regolano i loro rapporti mediante i Patti lateranensi modificabili in virtù di accordi posti in essere senza ricorso al procedimento di revisione costituzionale. Disposizione integrata da quella dell'articolo 8, la quale, quasi a fugare l'eventuale dubbio che il principio pattizio accolto per la disciplina dei rapporti fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica possa considerarsi un privilegio, stabilisce in modo esplicito che « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere, davanti alla legge », che « le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano » e che « i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ».

Il largo consenso sull'articolo 7 e sul principio da esso accolto costituì una pagina di grande opportunità politica e di grande saggezza che consentì all'Italia la possibilità di riprendere, con la concordia delle maggiori forze politiche, il suo cammino in modo rapido. Pagina di vita politica scolpita a caratteri d'oro nelle dichiarazioni conclusive dei rappresentanti di tutti i gruppi.

A mettere nella massima evidenza l'importanza dell'unanime consenso e delle ragioni che lo determinarono potrei leggere le pa-

role incisive di alcuni dei nostri, in particolare di Jacini e di Dossetti, le parole di Cevolotto e di altri autorevoli esponenti delle varie forze politiche, ma voglio ricordarvi solo le parole autorevoli di chi per l'ideologia alla quale fu sempre fedele fu costantemente contro la concezione cattolica: Concetto Marchesi. Questi, in una sintesi superba, tipica del suo temperamento scientifico, ebbe a dire: noi siamo per il regolamento della materia mediante i patti dello Stato e della Chiesa cattolica perchè vogliamo che i patti non solo abbiano vigore come gli altri trattati, ma con quel senso di speciale osservanza che devono avere per noi italiani. Con queste parole l'autorevole esponente del fronte laico ebbe a riconoscere, senza alcuna riserva, la opportunità e perciò la stessa necessità politica di ancorarsi al principio della regolamentazione mediante patti posti in essere sia per i rapporti in genere tra lo Stato e la Chiesa cattolica, sia in particolare per i rapporti relativi alla disciplina del matrimonio. Era forse in quel momento Concetto Marchesi un retrogrado, un convertito, un rinnnegatore dell'idea alla quale fu per tanti anni fedele? No, egli si rivelò un politico particolarmente sensibile ad alcuni problemi di fondo che affrontò riconoscendo un interesse preminente del suo partito e del Paese nella sua unità: per fondare su solide basi la nascente Repubblica italiana era necessario superare la situazione di contrasto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica durata tre quarti di secolo e per raggiungere l'intento il patto internazionale era uno strumento particolarmente idoneo sia per la sperimentazione realizzata in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, sia perchè destinato — a dirla con le stesse parole di Concetto Marchesi — ad avere vigore con quel senso di speciale osservanza che avrebbe dovuto avere per noi italiani.

E se quello prospettato fu il significato profondo dell'atto politico con cui si stabilì nella Carta costituzionale all'articolo 7 il principio pattizio, non è oggi politicamente opportuna la sostituzione del principio stesso senza che lo Stato italiano, d'accordo con la Chiesa cattolica, abbia approfondito il colloquio per un eventuale accordo.

Infatti se nel 1946 si avvertiva la opportunità di fondare la nascente Repubblica italiana su alcuni princìpi fondamentali, e tra questi quello diretto a rimuovere una situazione di contrasto con la Chiesa cattolica, oggi, per un complesso di ragioni di cui tutti siamo consapevoli, ci troviamo in un periodo particolarmente difficile in cui si deve cercare di evitare un contrasto sterile che è sempre stato nocivo per l'Italia e per gli italiani. Negli scorsi giorni un grande storico inglese, che più di ogni altro ha approfondito lo studio del nostro Paese nei cento anni della sua vita, ha posto l'accento sul fatto che ancora oggi una delle principali cause del malessere politico che tormenta il nostro Paese è l'esistenza di due blocchi scarsamente mobili nessuno dei quali ha la possibilità di mutamento per più di una minima percentuale e nessuno dei quali può facilmente riflettere taluni mutamenti della pubblica opinione che sono l'essenza di una sana democrazia. Su questa osservazione qualcuno potrebbe fare delle riserve, ma non si potrebbe mai disconoscere l'impossibilità di stabilire, a proposito della legge in corso, il larghissimo consenso di tutte le forze politiche, realizzato per porre in essere l'articolo 7 della Carta costituzionale. Impossibilità rilevata nella massima evidenza sia dal voto con cui la Camera dei deputati ha approvato l'attuale proposta di legge, sia dal voto del Senato che con una maggioranza di soli due voti ha approvato il passaggio alla discussione dei singoli articoli. Voti che, al di sopra dei contrasti, sono l'indice più sicuro dell'inopportunità politica di questa proposta di legge che, approvata a lieve maggioranza, verrebbe ad annullare l'immenso vantaggio politico realizzato nel nostro Paese con l'accoglimento del principio pattizio dell'articolo 7 con il consenso quasi unanime di tutte le forze politiche.

Ma se anche fosse consentito considerare politicamente opportuno l'articolo 2, esso si dovrebbe considerare in aperto contrasto col principio fondamentale accolto dall'articolo 7 della Carta costituzionale. In proposito quasi tutti gli intervenuti al dibattito alla Camera e al Senato hanno affrontato il problema del potere dello Stato di discipli-

nare una materia con legge nel caso in cui sia vincolato da un patto internazionale. E per risolvere questo problema si è discusso di una serie di questioni: l'indissolubilità del matrimonio canonico, la recezione di una norma del diritto canonico nell'ordinamento italiano, la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, la possibilità di interpretare in senso lato o restrittivo i patti stessi. A proposito di tali questioni va precisato che alcune sono di pura dottrina e quindi vanno lasciate agli scienziati, altre invece sono strettamente connesse ad un problema di fondo che viene prospettato con parole in libertà manifestamente inconsistenti. Lo Stato italiano, senza dubbio, ha il potere di disciplinare con legge nel modo che ritiene più opportuno la materia anche se è oggetto di un patto internazionale in genere o in ispecie dei Patti lateranensi contemplati dall'articolo 7 della Carta costituzionale. In proposito nessun dubbio. Potrebbe pensare diversamente solo un individuo assolutamente sprovveduto o fuori dalla realtà. D'altra parte, però, va riconosciuto con decisione che lo Stato in tanto può modificare una disciplina giuridica posta in essere dalla Carta costituzionale in quanto ricorre al procedimento di revisione costituzionale. Ora, avendo la Carta costituzionale sancito all'articolo 7 che i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono disciplinati dai Patti lateranensi e dalle successive modifiche poste in essere mediante accordi, la materia di cui all'articolo 2 di questa legge può essere oggetto di nuovi patti ovvero di una legge costituzionale. In particolare va rilevato che il matrimonio celebrato secondo il diritto canonico è stato oggetto di regole dei Patti lateranensi e in particolare di due disposizioni del Concordato, l'articolo 34 e l'articolo 44. L'articolo 34 disciplina il riconoscimento da parte dello Stato italiano del matrimonio celebrato secondo il diritto canonico. L'articolo 44 stabilisce che se in avvenire sorgesse qualche difficoltà di interpretazione del Concordato la Santa Sede e l'Italia procederanno di comune intelligenza a un'amichevole soluzione. E poichè a norma dell'articolo 7 della Carta i Patti lateranensi possono essere modificati senza ricorrere al procedimento di revisione costituzionale solo ove vi sia l'accordo delle due parti, è evidente che in mancanza dell'accordo i Patti lateranensi possono essere modificati solo procedendo con legge di revisione della Costituzione. Va inoltre rilevato che il principio pattizio dell'articolo 7 è stato consacrato nella parte introduttiva che contiene i princìpi fondamentali della Costituzione. La Carta, invero, distingue i princìpi costituzionali in due categorie: i princìpi generali e fondamentali che riflettono la comunità nazionale nella sua struttura essenziale ed in tutte le altre manifestazioni essenziali del suo modo di essere e di operare, i princìpi particolari che riflettono situazioni come i diritti e i doveri dei cittadini, l'ordinamento della Repubblica, il Governo, il Parlamento, la Magistratura, l'organizzazione regionale, le garanzie costituzionali. Distinzione che sottolinea l'importanza fondamentale dei prinìpi contenuti negli articoli da 1 a 12 della carta costituzionale. Il che rivela la manifesta illegittimità che si commette nel momento in cui si pone in essere una deroga al principio pattizio per i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, cioè uno dei princìpi posti a garanzia della Repubblica nella sua unità e nei suoi singoli componenti, nonchè a presidio e tutela della vita democratica e quindi di tutte le forze politiche non solo della maggioranza, ma anche e soprattutto della minoranza che nella revisione della Costituzione possibile solo con una maggioranza qualificata trovano il più grande presidio dei loro diritti e delle loro prerogative.

È per questo, illustri colleghi, che io ho fede in voi. Voi che avete largamente contribuito a scrivere quella pagina d'oro politica e giuridica che è la Carta costituzionale avvertite in pieno la necessità che la Costituzione non sia toccata. Se si toccasse per il principio fondamentale dell'articolo 7 si finirebbe per toccarla ancora più facilmente per i princìpi particolari. Ed allora quale sarebbe in questo caso la sorte delle garanzie del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica, del popolo titolare del potere sovrano?

Io ho grande fede che voi mediterete su quest'articolo. E se, come io mi auguro, fosse respinto, noi potremmo redimerci dalla colpa, avuta sino ad oggi, di non aver messo mano alla riforma dell'istituto della famiglia. Consapevoli, invero, del nostro compito ed in ispecie dei nostri doveri politici, metteremo mano alla riforma con quello spirito, con quella visione lungimirante che ebbe l'Assemblea costituente nel 1946 e che a maggiore ragione avremmo noi dopo tanti anni di travagli e di esperienze. Ed in quella sede io mi auguro che si troverà un accordo così largo da impedire il riprodursi di quelle divisioni che in questo centenario hanno tanto pesato sulla vita politica italiana e potrebbero ancora più gravemente incidere in avvenire. Ho, pertanto, fiducia nella soppressione dell'articolo 2. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Nencioni, Crollalanza, De Marsanich, Dinaro, Franza, Filetti, Fiorentino, Grimaldi, Latanza, Lauro, Picardo, Tanucci Nannini e Turchi è stato presentato l'emendamento 2. 1, tendente a sopprimere l'articolo.

Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io ritengo che non sia nè opportuno nè efficace ricorrere, per sostenere la tesi su cui si fonda il nostro emendamento di soppressione dell'articolo 2, a grandi princìpi, a temi che possono essere suggestivi, a ricordi di carattere storico riflettenti atteggiamenti contingenti all'Assemblea costituente. A mio avviso, il problema è di carattere essenzialmente giuridico e solo di riflesso ha un contenuto politico.

Questo problema è stato più volte posto in varie occasioni, sia nella discussione generale, sia quando in Parlamento si parlò della revisione del Concordato, si parlò dei rapporti tra Stato e Chiesa, della necessità di modernizzare, cioè di trarre un senso attualistico da due sistemi vigenti, nella posizione che l'ordinamento costituzionale, l'ordinamento statuale, il nostro diritto positivo offre.

Il problema è semplice. È veramente doloroso che un ramo del Parlamento abbia sancito con un voto e che una Commissione permanente del Senato abbia espresso un parere che praticamente dissolve, fa venir meno un esame, anche dal punto di vista solo letterale, dei canoni della nostra Costituzione.

Quando il collega che mi ha preceduto parlava di lontani ricordi rivolgendosi ai signori del Governo e ai vecchi parlamentari che avevano combattuto alla Costituente una battaglia per l'articolo 7, sentivo come si rivolgesse ad un passato ormai tramontato, ad un episodio contingente che non spiega più i suoi effetti di carattere politico fino ai nostri giorni. Ma non possiamo prescindere da un freddo esame giuridico della situazione; non possiamo prescindere dai riflessi costituzionali, e neanche dagli effetti di carattere internazionale.

Vedete, onorevoli colleghi, la posizione è molto semplice. E quando il relatore di maggioranza scrive nella sua relazione — per non sollevare questa questione e per non trattarla perchè da uomo intelligente, saggio, colto, non avrebbe potuto certo sostenere una tesi se non fosse partito da una premessa erronea — che « anche se si volesse accogliere la tesi di chi sostiene che l'istituto del divorzio non possa farsi rientrare tra gli effetti civili del matrimonio, non vi sarebbe dubbio che l'indissolubilità è una qualità degli effetti civili del matrimonio », a parte la difficile comprensione della frase « qualità degli effetti civili » (è una frase difficile che probabilmente vorrebbe dire tutto ma non dice nulla) prescinde, il relatore di maggioranza, richiamandosi ad un parere della Commissione, da una questione giuridica che è semplice nella sua impostazione e che deve essere semplice nella sua soluzione, perchè il sistema costituzionale, una Costituzione nella sua articolazione così chiara, non soffre di difficili interpretazioni.

Ora siamo di fronte all'articolo 7 che (e in questo possiamo essere d'accordo) non ha recepito nella Costituzione i Patti Lateranensi. Siamo d'accordo con i più autorevoli costituzionalisti. Non abbiamo sostenuto questa tesi e le ragioni potrebbero essere facilmente espresse perchè nello spirito del-

l'articolo 7 vi fu semplicemente l'espressione di una garanzia a tutela di un sistema. E l'articolo 7 esprime un sistema garantista: cioè nella ipotesi di mutamento del sistema vigente, posto anche dai Patti Lateranensi, si assume che soltanto due modi sono previsti per il mutamento della situazione, per il mutamento degli istituti, per quella che chiamiamo l'attualizzazione degli istituti, cioè la via del consenso e della revisione costituzionale. Da questa proposizione non si esce se non falsando non tanto nella interpretazione sistematica del sistema costituzionale, ma nella banale interpretazione letterale.

Non si tratta di un problema di carattere religioso, confessionale; non si tratta di difendere e di portare avanti il divorzio attraverso una distorsione dell'attuale sistema; non si tratta di fare difficili disquisizioni di carattere politico, ma si tratta di una questione di carattere essenzialmente giuridico e costituzionale: giuridico per quanto concerne la Costituzione e l'ordinamento vigente; costituzionale per quanto concerne questo sistema garantista che è posto dall'articolo 7.

Onorevoli colleghi, sono partito dall'errore che assumo essere contenuto nella relazione di maggioranza, perchè non si tratta degli effetti civili per quanto concerne il matrimonio. L'indissolubilità non è un effetto civile del matrimonio stesso e io potrei richiamare i più illustri civilisti che si sono addentrati nel meccanismo e nell'essenza. Senza però fare ricorso ad illustri giuristi cattolici, ma facendo ricorso alla più autorevole dottrina e alla più autorevole giurisprudenza che gli istituti stessi hanno macerato di interpretazioni nel corso di anni ed anni, l'indissolubilità è l'essenza del matrimonio e non è nello stato della nostra legislazione un effetto civile.

Dicendo che l'indissolubilità è un effetto civile e pertanto di competenza dello Stato e con una disciplina modificabile, si fa un'affermazione che non ha alcun fondamento nella realtà del nostro ordinamento costituzionale e nella realtà del nostro diritto positivo. Pertanto, attraverso la norma contenuta nell'articolo 2, si penetra profondamente, si incide, si infrange il nostro sistema che è stato posto non tanto dall'articolo 7 della Costituzione che ha recepito i Patti, quanto dal sistema garantista dei rapporti fra Stato e Chiesa in questa specifica materia che ha posto la nostra laica, laicissima Costituzione della Repubblica.

Non si tratta qui di una questione confessionale o di carattere religioso: questo è un freddo problema di interpretazione della Costituzione nel suo aspetto più laico. Vorrei domandare quale significato può avere — e lo ricordo soltanto a me stesso — l'articolo 7 della Costituzione, di questa legge superiore contro cui si vanificano o debbono vanificarsi tutte le norme del nostro diritto positivo che in ipotesi siano in contrasto con essa; che significato può avere che: « I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ». Mancando il consenso, non è previsto in modo espresso, pacifico, il ricorso alla norma contenuta nell'articolo 138 della Costituzione.

Allora, onorevoli colleghi, quando si vuole incidere sul contenuto pattizio, non ecclesiale, cioè quando si vuole incidere sulla volontà espressa dalle due parti contraenti che hanno posto in essere questo sistema, non si può ricorrere all'*escamotage* degli effetti civili che dovrebbero identificarsi, perchè lo Stato possa legiferare, nell'indissolubilità del matrimonio e nel sistema processuale per la conoscenza della patologia, della dinamica del matrimonio. Si dovrebbe allora cancellare questa norma. Noi potremmo anche essere d'accordo su un procedimento di revisione costituzionale che cancelli questa norma; potremmo anche, in ipotesi, essere d'accordo nel rivedere la Costituzione per renderla aderente ad un nuovo clima che sia instaurato nella società nazionale, ma non possiamo, lasciando fermo l'articolo 7, addivenire a ignorarlo attraverso ragionamenti pseudogiuridici, metagiuridici, che non hanno alcun fondamento nè possono trovare alcun contributo chiarificatore.

Vi è poi un'altra ragione di carattere politico-legislativo. Non possiamo alimenta-

re, di fronte ad una norma che è in contrasto evidente con il sistema garantista posto dalla Costituzione, delle false speranze, delle illusioni che si muterebbero domani in cocente delusione: infatti neppure la Corte costituzionale, sia pure nella sua formazione politica attuale (e alcune sentenze mi autorizzano a parlarne in tal senso, con tutta la riverenza però nei confronti della Corte costituzionale stessa come istituto) potrebbe trovare, se non rinnegando tutta la giurisprudenza che ha finora espresso, degli argomenti per giustificare questa che potrebbe essere definita dal punto di vista della dottrina giuspubblicistica una frattura del sistema costituzionale.

Ecco le ragioni per le quali noi insistiamo nel nostro emendamento soppressivo dell'articolo 2 per non creare, prima di tutto, una frattura costituzionale e in secondo luogo per non creare — e questa è una ragione politica e umana — attraverso il nostro concorso e la nostra responsabilità, un sistema che potrebbe far balenare delle speranze che potrebbero poi, dopo l'applicazione della legge, portare ad amare delusioni.

Insistiamo pertanto nel nostro assunto e nel nostro emendamento. Grazie. (*Vivi applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo.

Da parte del senatore Angelini e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Si dia lettura dei due emendamenti.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sopprimere l'articolo.

2. 2 BETTIOL, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

Aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Al procedimento per la pronuncia della cessazione sono applicabili le norme di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge anche per quanto riguarda il contenuto della sentenza, la sua efficacia e la sua annotazione ».

2. 8 ANGELINI, OLIVA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, COPPOLA, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, MONTINI, FOLLIERI

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dell'emendamento soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge non c'è bisogno che io parli a lungo aggiungendomi a tanti altri che ne hanno sottolineato l'importanza dal punto di vista della politica ecclesiastica della Repubblica italiana e, più in là, dal punto di vista della fedeltà ai trattati che è alla base di ogni ordine giuridico internazionale: ne ha parlato il senatore Tesauro qualche minuto fa, ne ha parlato il senatore Nencioni.

È certo — e voglio richiamare ancora una volta il vostro pensiero su questo — che la via dell'infedeltà ai trattati è cosa che deve far pensare ora e sempre chi sa che la pace e il progresso sono basati sull'ordine giuridico e l'ordine giuridico innanzitutto sulla fedeltà alla parola data. Fin dall'antico i nostri padri (vorrei dire i vostri padri perchè voi siete più romani di me) hanno sanzionato il principio *uti lingua nuncupassit ita ius esto*. Molti anni, molti secoli sono passati, ma la realtà resta, ed ogni qualvolta le regole della vita internazionale vengono violate, si ribella la coscienza degli italiani senza distinzione di colore o di parte. Non vorremmo noi che proprio su questo terreno si aves-

se ancora una volta la ventura di sentire la ribellione degli italiani.

Ma io ho tra voi, onorevoli colleghi, il dispiacere — non voglio dire per carità la gloria: è proprio un dispiacere ed è un po' triste ricordarlo — di essere uno dei più vecchi. Non era così quando, molti anni fa, sono entrato in quest'Aula: ma oggi sono tra i più vecchi; e poichè invece, se per ragioni note sono entrato tardi nella vita politica, sono entrato giovane nella vita forense (purtroppo mi manca poco per compiere i 44 anni) mi sono formato e ho vissuto nel periodo in cui erano normali le tragedie personali e famigliari di coloro che, sposati col matrimonio religioso nella Chiesa cattolica e col matrimonio civile avanti l'autorità dello Stato, avevano potuto ottenere lo scioglimento del matrimonio civile e contrarre nuovo legame avanti lo Stato mantenendo il vincolo che avevano tra loro contratto nella Chiesa e di fronte alla Chiesa, o viceversa coloro che avevano potuto contrarre nuovo matrimonio nella Chiesa mantenendo il precedente vincolo con cui erano uniti davanti allo Stato. Sono vissuti costoro spesso per anni in contraddizione costante, in lotta con se stessi, nascondendo tormenti segreti, preoccupazioni che ai loro legali soltanto — e qualcuno qui ce n'è — erano note, qualche volta vergognandosi o dovendosi vergognare di fronte ai vicini, agli amici ed ai figli, per la loro incerta ed equivoca situazione.

Onorevoli colleghi, quando si è stipulato il Concordato e ci si è chiesto — anch'io me lo son chiesto — se non sarebbe stato meglio mantenere il matrimonio civile accanto al religioso, al di là del sentir della Chiesa pensammo che estremamente dannoso sarebbe stato per la pace degli spiriti mantenere il regime della doppia celebrazione, del doppio vincolo, in pratica, perchè la religione cattolica è e rimane in Italia la religione di gran parte degli italiani. La Chiesa continuerà, qualunque sia il nostro voto, a regolare il sacramento del matrimonio onde *fiunt duo in carne una;* e con il sacramento il sorgere della famiglia che resta unità, cellula indivisibile nella comunità sociale ed ecclesiale e nello Stato. Si può pensare che un uomo si trovi legato religiosamente ad una donna e ad una famiglia e civilmente ad altra donna, ad altra famiglia? Si può volere che, passata la furia dei sensi, quando l'uomo ritorna in se stesso, quando con il capo grigio si ripiega sulla propria coscienza, a ricordare il proprio passato, debba trovarsi a combattere contro di sè, a dover scegliere tra la legge che noi gli stiamo dando e la legge della Chiesa? E se voglia quest'uomo, legato da una parte secondo la Chiesa, dall'altra secondo la legge di Stato, dopo oscillazioni o deviazioni, finire con la coscienza tranquilla i suoi giorni — ne abbiamo visti tanti fino ad oggi — si può volere che si debba trovare nella necessità di ripudiare ed allontanare quasi crudelmente colei con cui si è unito e ha continuato la vita fidando in una legge che regolava soltanto da un lato la sua personalità per ritornare alla moglie e ai figli che sono i figli secondo la legge di Dio, o anche solo per interrompere un legame di fronte alla Chiesa scandaloso?

Onorevoli colleghi, l'Italia ha celebrato dieci giorni fa la raggiunta unità ed insieme la pace religiosa; non possiamo seminare oggi la ragione di nuovi dissidi, di tormenti, di rimorsi nella coscienza di chi, credendo in un momento di affermare la propria indipendenza dalle leggi ecclesiastiche per seguire la passione o l'amore o per affermare anche il suo spirito laicistico, quasi con spirito di ribellione debba permanentemente rimanere diviso nel cuore e forse nella famiglia, maledicendo magari il giorno in cui una legge, che poteva essere valida a regolare il matrimonio civile e risolverne gli effetti, abbia potuto dargli l'illusione di poter passare sopra ai vincoli contratti avanti la Chiesa!

Onorevoli colleghi, per la pace delle coscienze, per quella pace che noi abbiamo voluto portare nella politica, devo pregarvi ancor una volta di riflettere prima di estendere l'applicazione del divorzio anche ai matrimoni celebrati con rito cattolico. Per questo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo dell'articolo 2. Riteniamo però, anche per dimostrare che non vogliamo protrarre la discussione, che sia più semplice, dopo che l'articolo 2 avrà avuto formulazione definitiva, porre ai vostri voti l'articolo

stesso. Per questo ritiriamo l'emendamento, ma confermiamo tutto quello che abbiamo detto e rinnoviamo la preghiera di pensare non a concetti astratti, non alle affermazioni in linea di principio che possono dividerci, ma a quello che potrà essere il pensiero di ciascuno di noi, di ciascuno dei nostri cari, di ciascuno dei nostri figli, se un giorno la duplicità della legge ci portasse veramente ad una di quelle crisi di coscienza che sono la più grave persecuzione che un uomo possa infliggere a se stesso. Ecco perchè domanderemo, alla fine della discussione sull'articolo 2, che su questo articolo si voti, confermando lo spirito dell'emendamento soppressivo che ritiriamo per ragioni di tempo.

Se mi permette, signor Presidente, vorrei dire soltanto due parole sull'emendamento 2. 8, presentato dal senatore Angelini il quale rinuncia a svolgerlo lasciandone a me l'incarico. Tutti sappiamo che questa legge, forse per il sovrapporsi delle iniziative, mentre regola chiaramente lo scioglimento del matrimonio civile, contiene una specie di guazzabuglio di norme procedurali e giuridiche per quanto riguarda la cosiddetta dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico. Per cercare per lo meno di dare una logica a ciò che logica non ha, abbiamo proposto di dire semplicemente che al procedimento della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso sono applicabili le norme di cui agli articoli 4 e seguenti della legge anche per quanto riguarda il contenuto della sentenza, la sua efficacia e la sua annotazione. Questo emendamento puramente tecnico non limita però la nostra precisa e decisa opposizione all'articolo 2; opposizione che riteniamo in coscienza ciascuno di noi e di voi, al di fuori ripeto delle nostre concezioni politiche e religiose, debba assolutamente sanzionare. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Carraro, Oliva, Valsecchi Pasquale, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Bisori, Valsecchi Athos, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 2. 3, tendente ad inserire, dopo le parole: « nei casi in cui », le altre: « , dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Ritiriamo l'emendamento 2. 3, che sarà ripresentato ad altro articolo.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori De Zan, Oliva, Valsecchi Pasquale, Togni, Torelli, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Valsecchi Athos, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 2. 4 tendente a sostituire le parole: « con rito religioso e regolarmente trascritto », con le altre: « davanti ad un ministro di culto cattolico e trascritto secondo le norme della legge 27 maggio 1929, n. 847 ».

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . L'emendamento 2. 4 lo ritiro, d'accordo con gli altri firmatari.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Oliva, Valsecchi Pasquale, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Valsecchi Athos, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato l'emendamento 2. 7, tendente ad inserire, dopo le parole: « alla annotazione », le seguenti: « della sentenza ».

Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

O L I V A . L'emendamento 2. 7 vorrebbe provvedere a una inesattezza della legge che parla di annotazione dello scioglimento. Siccome si tratta di un ben identificato istituto del regolamento dello stato civile, ciò che si annota non è mai ciò che dice la

sentenza, ma si annota la sentenza qualunque essa sia. Ecco perchè proponiamo di aggiungere, dopo le parole: « alla annotazione », le altre: « della sentenza ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Piccolo, Oliva, Valsecchi Pasquale, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Bisori, Valsecchi Athos, Del Nero, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri, è stato presentato l'emendamento 2. 9, tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « La domanda di cessazione degli effetti civili non è proponibile quando esistano figli minori o inabili ».

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . L'emendamento 2. 9 viene ritirato e sarà ripresentato all'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Sostituire le parole: « dichiara, quando si verifica una delle cause elencate nell'articolo 3 » *con le altre*: « quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3, pronuncia ».

2. 10 LEONE, CARON, FALCUCCI Franca, MONTINI, CAROLI, LOMBARDI, NOÈ, PERRINO, PECORARO, OLIVA, COPPOLA, VALSECCHI Pasquale, TOGNI, TORELLLI, DE ZAN, BALDINI, GIRAUDO, CARRARO, BISORI, VALSECCHI Athos, DEL NERO, PICCOLO, SAMMARTINO, SALARI, TREU, MURMURA, SPIGAROLI, ANGELINI, SCARDACCIONE, MAZZOLI, BISANTIS, TRABUCCHI, LISI, FOLLIERI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Signor Presidente, non occorre alcuna illustrazione perchè l'emendamento non è che la riproduzione dell'articolo 2 del testo da me proposto ed approvato all'articolo 1.

Però prendo l'occasione per ribadire, essendo presentatore di un emendamento che ho dichiarato ripetutamente questa mattina essere subordinato, che, come precedentemente ho votato contro l'introduzione del divorzio per i matrimoni civili, mi accingo a votare, e con maggiore impegno (perchè qui, ripeto, la posizione è di carattere religioso e di rispetto della Costituzione e del Concordato) contro l'introduzione del divorzio per i matrimoni concordatari. Ribadisco pertanto che il mio emendamento è semplicemente subordinato al passaggio dell'articolo 2. Grazie, signor Presidente.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, noi accettiamo l'emendamento 2. 10 e conseguentemente ritiriamo l'emendamento 2. 1.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Bisori, Oliva, Pasquale Valsecchi, Togni, Torelli, De Zan, Baldini, Giraudo, Carraro, Athos Valsecchi, Del Nero, Piccolo, Sammartino, Salari, Coppola, Treu, Murmura, Spigaroli, Angelini, Scardaccione, Mazzoli, Bisantis, Trabucchi, Lisi, Montini e Follieri è stato presentato, in via subordinata all'emendamento 2. 10, l'emendamento 2. 6 tendente a sostituire la parola: « dichiara » con l'altra: « pronuncia ».

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Questo emendamento è analogo ad altro emendamento approvato allo articolo 1. (*Interruzione del senatore Maris*). Anche i colleghi dell'opposizione lo hanno approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 10.

B A R D I , *relatore.* Sono favorevole all'accoglimento di questo emendamento che, come è stato già rilevato, non è che la riproduzione dell'emendamento presentato e approvato all'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 10, presentato dal senatore Leone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In seguito alla votazione testè avvenuta, l'emendamento 2. 6 presentato dal senatore Bisori e da altri senatori deve intendersi assorbito.

Invito la Comissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 7.

B A R D I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 7 presentato dal senatore Oliva e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 8.

B A R D I , *relatore.* A mio parere questo emendamento potrebbe trovare migliore collocazione nella parte procedurale, cioè nell'articolo 4. È una questione puramente tecnica; comunque mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Credo anch'io che sia meglio rinviarlo all'articolo 4.

P R E S I D E N T E . Senatore Trabucchi, lei è d'accordo?

T R A B U C C H I . Non ho nulla in contrario.

P R E S I D E N T E . Allora s'intende che l'emendamento 2. 8 verrà messo in votazione in sede di esame dell'articolo 4.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2 nel testo emendato.

S C E L B A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E L B A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'opposizione al divorzio può essere motivata con ragioni ideologiche, con ragioni sociali, con ragioni di carattere giuridico. Queste ragioni sono state ampiamente illustrate durante il dibattito che si è svolto dinanzi alla Camera dei deputati e dinanzi al Senato. Si tratta di ragioni opinabili. Di qui la legittimità delle posizioni a favore o contro il divorzio.

Ma qui, all'articolo 2, onorevoli colleghi, si pone un problema profondamente diverso, il cui contenuto non riguarda le ideologie, non riguarda la Chiesa, non riguarda i cattolici come tali, nè la fede nè il dogma; si pone un problema che riguarda noi come democratici e come senatori della Repubblica, senza distinzione di confessioni religiose e di idee politiche. L'articolo 2 pone il problema del rispetto delle regole della democrazia, del rispetto della Costituzione repubblicana. E il rispetto delle regole della democrazia e della Costituzione repubblicana impegna tutti i democratici, senza distinzione di idee religiose e delle opinioni politiche particolari.

Parliamo di un fatto che è stato voluto dal Parlamento italiano, dalla Costituente repubblicana. La Costituente volle che i trattati lateranensi venissero inseriti nella Costituzione repubblicana per dare a questi le garanzie particolari previste dalla Costituzione stessa. I Patti Lateranensi erano legge dello Stato al momento in cui si elaborava la Costituzione. Non era quindi necessario inserirli in essa per dare loro valore legale. Furono motivi altissimi che ispirarono le parti politiche per l'inserimento nella Costituzione. Si disse che la pace religiosa rappresentava un bene al quale tutti i democratici si sentivano profondamente interessati. E per dare al popolo italiano la sicurezza che la pace religiosa non sarebbe stata messa in pericolo da decisioni di semplici maggioranze improvvisate, si vollero inserire i Patti Lateranensi nella Costituzione, intendendosi con ciò che qualsiasi modifica ad essi dovesse essere fatta soltanto con le guarentigie previste dalla Costituzione repubblicana. Tra queste guarentigie c'è un dato fondamentale, e cioè se un'eventuale legge di modifica costituzionale dei Patti non avesse riportato la larga maggioranza qualificata dei due terzi previsti dalla Costituzione, sarebbe scattato automaticamente l'appello al popolo, il quale avrebbe deciso liberamente. Se non si fosse voluto questo, non si comprenderebbe neppure la ragione dell'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione repubblicana.

Si è discusso a lungo sul tema della costituzionalità dei Patti e quindi della presente legge. Ma basta leggere semplicemente l'articolo 7 della Costituzione per convincersi della necessità che qualsiasi modifica ai Patti Lateranensi deve seguire il procedimento di revisione costituzionale. Leggesi all'articolo 7: « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni, dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ». Il che significa anche che tutte le volte che non c'è un accordo fra le parti, per le modificazioni occorre ricorrere al procedimento di revisione costituzionale.

Ecco, onorevoli colleghi, la garanzia data al popolo italiano. E a dare questa garanzia fu anche il Partito comunista che votò l'articolo 7, con le motivazioni date nell'intervento dell'onorevole Togliatti. Questi volle, in quel momento, rassicurare i cattolici italiani che se anche il Partito comunista fosse pervenuto al Governo, avrebbe rispettato la pace religiosa e i Patti Lateranensi che l'avevano regolata.

Ora a tutti è lecito modificare le proprie opinioni; ed io non pretendo che il Partito comunista e quanti votarono allora l'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione non possano cambiare opinione. Si può cambiare opinione, si può quindi modificare l'articolo 7, ma bisogna farlo nel rispetto della Costituzione. E la Costituzione prevede in modo rigoroso e preciso che qualsiasi modifica ai Patti Lateranensi deve essere fatta attraverso la procedura di revisione costituzionale.

Onorevoli colleghi, oggi con una maggioranza semplice, quale che essa sia, con una legge ordinaria, modifichiamo una norma della Costituzione repubblicana violando apertamente la Costituzione stessa. Domani, con un'altra maggioranza, diversamente composta, potrebbe essere modificata un'altra norma della Costituzione. Con una maggioranza semplice — dato il precedente — si potrebbe modificare la norma costituzionale che garantisce la libertà di stampa, come le norme che garantiscono tutti gli altri diritti del cittadino. (*Commenti e interruzioni dall'estrema sinistra*).

È questo un problema, onorevoli colleghi, sul quale sono chiamati a meditare tutti coloro che credono che il rispetto dello stato di diritto rappresenta la più grande salvaguardia per la libertà, tutti coloro che hanno comune il patrimonio della democrazia. Mi rivolgo ai colleghi di parte liberale, ai colleghi di parte social-democratica, ai colleghi di parte repubblicana, che hanno operato in questi ultimi anni per il consolidamento della democrazia, agli stessi colleghi di parte comunista che dando, nel 1947, la loro adesione all'inserimento dei Patti Lateranensi, vollero anch'essi con il loro voto garantire il popolo italiano su questo

punto. Mi rivolgo soprattutto a coloro che credono nella democrazia perchè riflettano sul voto che stanno per dare. Riflettano sulla posta in gioco. La Chiesa cattolica non c'entra. L'inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione repubblicana non fu infatti imposto nè concordato con la Chiesa cattolica; ma fu un atto libero e volontario della sovranità popolare, un atto che la maggioranza parlamentare volle liberamente a garanzia della pace religiosa di tutto il popolo italiano.

Noi oggi vi diciamo, semplicemente, che votando l'articolo 2, così come è formulato, violate apertamente la Costituzione repubblicana e incrinate uno dei princìpi fondamentali che regolano il nostro sistema democratico. Vi chiediamo perciò di non farlo, non a nome della Chiesa o del Papa, che non ce l'hanno domandato e neppure come rappresentanti della Democrazia cristiana: ve lo chiediamo come semplici democratici.

Amici e colleghi che credete nei valori della democrazia, vi chiediamo di non compiere quel che dal punto di vista costituzionale rappresenterebbe un autentico misfatto, di non compiere un atto che costituisce una aperta e indiscutibile violazione di una norma costituzionale.

Noi possiamo modificare anche i Patti Lateranensi. I trattati internazionali non sono immutabili e possono essere denunciati; ma per quanto riguarda i Patti Lateranensi, anche la modifica di una sola loro norma, deve farsi attraverso il procedimento di revisione costituzionale.

Ripeto, e non come democratico cristiano, e mi permetto di rivolgermi soprattutto agli uomini che credono veramente nella democrazia, che credono nella libertà, che hanno combattuto per la libertà, che sanno che la libertà ha la sua massima garanzia nel rispetto dello stato di diritto, che noi questa sera, votando l'articolo 2, violeremmo in modo flagrante la Costituzione, creando un precedente che potrebbe essere fatale anche per il futuro della democrazia italiana. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale è contrario all'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge perchè innova profondamente quelle che sono le regolamentazioni costituzionali del matrimonio concordatario.

Non è ammissibile che possa deliberarsi la dissolubilità del matrimonio concordatario senza il preventivo consenso dei due Stati, l'Italia e la Santa Sede, che con l'articolo 34 del Concordato lo hanno disciplinato. Una legge ordinaria non può modificare una norma costituzionale.

È pertanto necessario, prima di introdurre il principio della dissolubilità del matrimonio concordatario, revisionare gli accordi tra Stato italiano e il Vaticano, o comunque abrogare su tal punto la norma costituzionale con altra norma costituzionale. (*Applausi dall'estrema destra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Burtulo, Pelizzo, Varaldo, Torelli, Berlanda, Genco, Colleoni, Piccolo, Noè, Coppola, Bisantis, Bartolomei, De Zan, Verrastro, Bisori, Falcucci Franca, Sammartino, Treu, Perrino e Follieri hanno richiesto che la votazione sull'articolo 2, nel testo emendato, sia fatta a scrutinio segreto.

Indìco pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi devono mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due e nell'imboccatura della quale c'è la dizione « astenuti ».

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abbiati Greco Casotti Dolores, Abenante, Accili, Adamoli, Aimoni, Albanese, Albani, Albarello, Albertini, Alessandrini, Anderlini, Andò, Angelini, Antonicelli, Antonini, Arcudi, Arena, Argiroffi, Arnone, Attaguile, Avezzano Comes,

Balbo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bardi, Bargellini, Barra, Bartolomei, Battista, Belotti, Benaglia, Benedetti, Bera, Bergamasco, Berlanda, Bermani, Bernardinetti, Berthet, Bertola, Bertone, Bettiol, Biaggi, Bisantis, Bisori, Bloise, Bo, Boano, Bonadies, Bonaldi, Bonatti, Bonazzi, Bonazzola Ruhl Valeria, Borsari, Bosco, Bosso, Brambilla, Brugger, Brusasca, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Cagnasso, Calamandrei, Caleffi, Caroli, Caron, Carraro, Carucci, Cassano, Cassiani, Castellaccio, Catalano, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Celidonio, Cengarle, Cerami, Cerri, Chiariello, Chiaromonte, Cifarelli, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipellini, Cipolla, Codignola, Colella, Colleoni, Colombi, Compagnoni, Coppo, Coppola, Corrao, Corrias Alfredo, Corrias Efisio, Cuccu,

Dal Canton Maria Pia, Dal Falco, Dalvit, D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Falco, De Leoni, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Marsanich, De Marzi, De Matteis, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto, Dinaro, Di Grazia, Dindo, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, Dosi,

Fabbrini, Fabiani, Fabretti, Fada, Falcucci Franca, Farneti Ariella, Fenoaltea, Fermariello, Ferrari, Ferri, Ferroni, Filetti, Filippa, Finizzi, Florena, Follieri, Forma, Formica, Fortunati, Fossa, Franza, Fusi,

Galante Garrone, Garavelli, Gatti Caporaso Elena, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Germanò, Gianquinto, Giardina, Giraudo, Grimaldi, Gronchi, Guanti,

Iannelli, Illuminati, Indelli,

Jannuzzi,

La Penna, La Rosa, Latanza, Leone, Levi, Li Causi, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lo Giudice, Lombardi, Lucchi, Lugnano, Lusoli,

Maccarrone Antonino, Maccarrone Pietro, Maderchi, Magno, Mammucari, Mancini, Manenti, Mannironi, Marcora, Maris, Martinelli, Marullo, Masciale, Massobrio, Mazzarolli, Mazzoli, Medici, Menchinelli, Merloni, Minella Molinari Angiola, Minnocci, Montale, Montini, Morandi, Moranino, Morlino, Murmura,

Naldini, Nencioni, Noè,

Oliva, Orlandi, Orlando, Ossicini,

Pala, Palazzeschi, Palumbo, Papa, Parri, Pauselli, Pecoraro, Pegoraro, Pelizzo, Pella, Pellicanò, Pennacchio, Perna, Perri, Perrino, Petrone, Picardi, Picardo, Piccioni, Piccolo, Pieraccini, Pinto, Piovano, Pirastu, Piva, Poerio, Pozzar, Premoli, Preziosi,

Raia, Renda, Ricci, Righetti, Ripamonti, Robba, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosa, Rossi, Rossi Doria, Russo,

Salari, Salati, Sammartino, Santero, Scardaccione, Scelba, Schiavone, Schietroma, Scipioni, Scoccimarro, Secchia, Segnana, Segreto, Sema, Senese, Signorello, Smurra, Soliano, Sotgiu, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spigaroli, Stefanelli,

Tanga, Tansini, Tanucci Nannini, Tedeschi, Tedesco Giglia, Terracini, Tesauro, Tessitori, Tiberi, Togni, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trabucchi, Treu, Tropeano, Turchi,

Valori, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venanzi, Venturi Giovanni, Venturi Lino, Veronesi, Verrastro, Viglianesi, Vignola, Vignolo, Volgger,

Zaccari, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zonca, Zuccalà, Zugno.

È in congedo il senatore Donati.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'articolo 2 nel testo emendato:

Votanti	314
Maggioranza	158
Favorevoli	169
Contrari	145

Il Senato approva.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

SECCHIA, MARIS, VENANZI, BRAMBILLA, BONAZZOLA RUHL Valeria. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza di tutte le circostanze che hanno preceduto, accompagnato e seguito la tragica e violenta morte di Giuseppe Pinelli, riconosciuto in questi giorni, nella requisitoria del pubblico ministero Vittorio Occorsio di Milano, completamente estraneo agli attentati di Milano.

Si chiede, pertanto, di conoscere:

quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere nei confronti dei funzionari di polizia che avevano pubblicamente accusato il Pinelli di essere tra i maggiori responsabili degli attentati stessi;

quali misure siano state prese per impedire che siano compiuti da funzionari di polizia, spesso di formazione fascista, arbìtri, abusi, atti illegittimi, violazioni di segreti d'ufficio, ed esercitate violenze a danno dei cittadini ed in contrasto con le norme della Costituzione;

quali provvedimenti siano stati presi in seguito alla scoperta di depositi di esplosivi, armi da guerra e munizioni i cui detentori, indicati come appartenenti a formazioni di estrema destra, sono stati denunziati e condannati per direttissima soltanto in qualità di detentori di tali armi e munizioni, senza che risulti sia stata compiuta alcuna indagine intesa ad identificare le fila ed i responsabili di detti movimenti che organizzano altresì campi di addestramento per l'uso delle armi e degli ordigni di offesa. (interp. - 356)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B O R S A R I , *Segretario*:

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se può fornire notizie sul gravissimo incidente di Gorizia, che ha provocato la morte di sei carabinieri, e se sono stati disposti rigorosi accertamenti per individuare le cause dello scoppio. (int. or. - 1812).

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEL PACE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che inducono, quasi sempre, il suo Ministero a dare parere favorevole — in materia di caccia — ai ricorsi dei riservisti, e più precisamente come concilia il parere espresso dal Comitato provinciale della caccia, in merito alla costituenda riserva di « Giona », in comune di Chiusi della Verna (Arezzo) — che era contrario — con quello espresso dal suo Ministero, che è favorevole.

Il Ministro deve notare che alla riunione del Comitato della caccia erano presenti l'ispettore provinciale dell'agricoltura e lo ispettore ripartimentale delle foreste di Arezzo, che espressero netto parere contrario alla costituenda riserva perchè i terreni non risultavano idonei alla sosta e alla riproduzione della selvaggina.

Per sapere, inoltre, come concilia il Ministro la prescrizione dell'articolo 59 del testo unico della legge sulla caccia, che dice « il concessionario deve presentare la domanda di rinnovazione almeno sei mesi prima della scadenza », con la decisione del suo Ministero in merito al ricorso del signor Cherici, titolare della riserva « Arezzo 91 » (S. Giovanni del Deserto), il quale, avendo presentato domanda di rinnovazione soltanto quattro mesi prima della scadenza, viene ammesso alla discussione di merito perchè si

ritiene che il termine di sei mesi non abbia carattere di « perentorietà ». (int. scr. - 3997)

BONAZZI. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la SIP (Società italiana per l'esercizio telefonico) al trasferimento o al licenziamento di un notevole numero di propri dipendenti (circa 800 entro il 1971), dei quali 47 di Forlì.

All'interrogante non appare motivato il suddetto provvedimento poichè esso viene adottato mentre è in atto, da parte di detta società, una politica di massima espansione della propria attività.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se i Ministri competenti sono a conoscenza di quanto sopra e se non ritengono di intervenire presso la SIP, facendola recedere dalle decisioni prese. (int. scr. - 3998)

BORSARI, MACCARRONE Antonino. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che, nonostante molti Consigli regionali abbiano provveduto da tempo alla nomina dei membri della commissione regionale di controllo degli atti degli Enti locali, i commissari regionali di Governo non hanno ancora comunicato ai Presidenti delle Regioni interessate la designazione dei membri di loro competenza, in conformità a quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62;

se non ritenga necessario emanare disposizioni affinchè, senza ulteriore ritardo, possano entrare in funzione gli organi di controllo, in ottemperanza di quanto è stabilito dall'articolo 130 della Costituzione e dalla citata legge 10 febbraio 1953, n. 62. (int. scr. - 3999)

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quali sono i motivi della mancata istituzione in Pontedera (Pisa) della sezione staccata di un istituto magistrale statale richiesta dal Consiglio comunale di quella città, che si è dichiarato disposto ad assumere a carico del bilancio comunale gli eventuali oneri;

a che cosa è da imputare il ritardo dell'esame da parte del Ministero della pratica da tempo inoltrata con parere favorevole dal competente Provveditorato agli studi;

se si rende conto ed ha valutato adeguatamente le conseguenze del gravissimo disagio degli studenti e delle famiglie, sia in ordine alla carenza di istituzioni scolastiche nella città di Pontedera, sia in ordine all'ingiustificata lentezza dell'Amministrazione nel prendere in esame la richiesta. (int. scr. - 4000)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica alle ore 21,30, anzichè alle ore 21, come preannunziato con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 21*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari